



**Massimiliano Fossati**

Iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili di Firenze al n. 1176/A  
Revisore dei Conti  
Iscritto nell'Albo dei Cons. Tecnici del Trib. di Firenze al n. 6574  
Mediatore Professionista

**Fossati Cav. Faliero**

Consulente Tributario  
Iscritto elenco Direz.Reg. delle Entrate per la Toscana di Firenze n. 03747  
Iscritto nell'Albo dei Cons. Tecnici del Trib. di Firenze al n. 6573

**Ai gentili Clienti**

**Loro sedi**

**Oggetto: IL VERSAMENTO DEL SALDO IVA**

Il termine di versamento del saldo Iva per l'anno 2014 dipende dalla modalità di presentazione della dichiarazione Iva 2015 che, come sappiamo, può avvenire:

- autonomamente (dichiarazione singola), ovvero
- in modo cumulativo (dichiarazione unificata).

Si fa presente che, in prospettiva futura, il D.Lgs. n.175/14 (Decreto Semplificazioni) ha eliminato la possibilità di inviare la dichiarazione Iva unificata a partire dall'anno 2015, obbligando quindi i contribuenti a presentare la prossima dichiarazione Iva esclusivamente in forma autonoma entro il 28 febbraio dell'anno successivo (con conseguente eliminazione dell'obbligo di inviare la Comunicazione annuale dei dati Iva). Con il D.L. n.192/14 (cosiddetto Decreto Milleproroghe), convertito nella L. n.11/15 (G.U. n.49 del 28 febbraio 2015), l'operatività di tale modifica viene rinviata all'anno 2016 per cui anche per il prossimo anno sarà possibile operare la duplice scelta tra invio autonomo o unificato della dichiarazione annuale Iva.

In entrambi i casi l'imposta è dovuta per un importo superiore a 10,33 euro (considerando gli arrotondamenti a 10 euro).

**Dichiarazione singola**

Nel caso di presentazione della dichiarazione autonoma il saldo dovrà essere versato entro il 16 marzo 2015.

Il versamento potrà avvenire sia in unica soluzione, interamente il 16 marzo, oppure ratealmente con un massimo di 9 rate la prima delle quali da versarsi comunque il 16 marzo 2015.



Le rate successive scadranno il 16 di ogni mese a partire dal mese di aprile e su di esse andranno applicati gli interessi nella misura dello 0,33% mensile.

Di seguito si riassumono le scadenze delle rate e l'importo degli interessi:

NUMERO RATA	SCADENZA	PERCENTUALE INTERESSE
2°	16/4	0,33
3°	18/5	0,66
4°	16/6	0,99
5°	16/7	1,32
6°	20/8	1,65
7°	16/9	1,98
8°	16/10	2,31
9°	16/11	2,64

Ricordiamo che la scadenza del 16 agosto è, ormai da diversi anni, stata spostata a regime al 20 agosto (art.37, co.11-bis D.L. n.223/06).

**Dichiarazione unificata**

Nel caso in cui la dichiarazione Iva venga presentata unitamente alla dichiarazione dei redditi nel modello Unico 2015 il saldo Iva dell'anno 2014 potrà essere versato:

- con le medesime modalità viste sopra per i soggetti che hanno presentato la dichiarazione singola, ovvero entro il 16/3 in unica soluzione o ratealmente;

- entro il 16/6, termine previsto per il versamento delle imposte risultanti dal mod. Unico 2015 (ovvero 16/7 con la maggiorazione dello 0,40%).

Anche il contribuente che sceglie di versare a giugno potrà farlo:

- in unica soluzione maggiorando quanto dovuto dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese intercorso tra il 16/3 e il 16/6 (ovvero 16/7);
- ratealmente, in tal caso oltre alla maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese intercorso tra il 16/3 e il 16/6 (ovvero 16/7), a ogni rata successiva alla prima si applicano interessi dello 0,33% mensile.

Il numero massimo di rate in tale caso è di 6, ovvero 5 se il primo versamento avviene il 16 luglio 2015.

Sono fatte salve ulteriori ed eventuali proroghe dei termini ordinari di versamento (quali quelle disposte per coloro cui si applicano gli studi di settore).

In tale caso anche le scadenze dei versamenti rateali dovranno essere rideterminate di conseguenza.

Riepiloghiamo quanto detto:

<b>Versamento</b>			
<b>entro il 16 marzo 2015</b>		<b>entro il 16 giugno 2015</b>	
<i>in unica soluzione</i>	per l'intero importo	<i>in unica soluzione</i>	per l'intero importo
<i>ratealmente</i>	in 9 rate, la prima il 16 marzo 2015 e le altre il 16 di ogni mese con interesse dello 0,33% mensile	<i>ratealmente</i>	in 5/6 rate, la prima il 16 giugno 2015 e le altre il 16 di ogni mese con interesse dello 0,33% mensile oltre all'interesse dello 0,40% per ogni mese dal 16 marzo 2015 al 16 giugno 2015

#### **Modalità di versamento**

Il versamento del saldo Iva dell'anno 2014 va effettuato con modello F24 utilizzando il codice 6099 per il tributo, 1668 per gli eventuali interessi e indicando quale anno di riferimento il 2014.

Nel caso di versamento rateale va indicato anche il numero della rata che si sta versando.

Si ricorda che nel caso di versamento in unica soluzione l'importo è arrotondato all'unità di euro, nel caso invece di rateizzazione l'importo va espresso al centesimo di euro.

#### **Casi particolari**

🔗 *Nuove iniziative produttive ex art.13 L. n.388/00*

I soggetti che nel 2014 hanno applicato tale regime (si tratta, è bene ricordarlo, dell'ultimo anno di applicazione a seguito della soppressione di tale regime dal 2015 a opera della Legge di Stabilità 2015) devono effettuare il versamento dell'Iva annuale dovuta per il 2014 entro il 16 marzo 2015. A essi si applica sia il differimento del versamento in Unico che la rateazione del debito con le modalità viste sopra.

🔗 *Ex minimi ex art.27, co.3 D.L. n.98/11*

Tali soggetti sono tenuti al versamento dell'Iva annuale 2014 in data 16 marzo 2015. Anche per loro può applicarsi il differimento in Unico ed il pagamento rateale.

Nel caso in cui nel 2014 si sia manifestata l'uscita dal regime dei minimi occorre procedere con la rettifica delle detrazioni dell'Iva a credito relativa ai beni e servizi non ancora ceduti o utilizzati al 31 dicembre 2013.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti

**Studio Fossati**